

Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae Gli statuti mercantili di Crema (sec. XV)

L'elaborato in questione è una riduzione semplificata di una tesi di laurea, nella quale sono stati esaminati (sembra per la prima volta), gli Statuti mercantili cremaschi, editi nel 1454.

L'originalità del contributo non va ricercata tanto nell'analisi del testo, identico a quello dei più celebri e già studiati Statuta Mercantiae Mercatorum Brixiae, del 1429, quanto nella sua considerazione dal punto di vista cremasco.

Dopo una breve introduzione storica, l'elaborato ricrea l'atmosfera socio-politica, in cui nascono gli statuti (potestas condendi statuta) e presenta alcune teorie giuridiche medievali tese a legittimarne la formazione; prosegue con l'analisi della giustizia mercantile, dei testi normativi della mercatura cremasca e con la presentazione di alcune figure di rilievo della Corporazione e dei loro relativi poteri.

I.

L'origine degli Statuti.

Affrontando l'analisi degli Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae del 1454, è impossibile non soffermarsi sulla loro principale caratteristica: la mancanza di originalità.

Essi sono infatti, l'identica copia dell'analogo testo bresciano edito nel 1429, con l'unica variazione dei nomi dei luoghi.

Ciò, a causa d'una scelta dei mercanti cremaschi, dettata dal susseguirsi di particolari avvenimenti storici.

È ormai noto che Crema entrò a far parte del vasto dominio veneto, nel 1449.

Nell'anno immediatamente successivo, la Dominante ordinò al Comune cremasco di eleggere dieci esperti giuristi per procedere alla totale revisione dei testi normativi su cui si reggeva l'ordinamento della città¹

Tale procedimento si protrasse per oltre trent'anni. Lungaggini cagionate da diversi problemi sociali, come le continue ed efferate lotte tra Guelfi e Ghibellini o le frequenti ondate di peste che dilaniavano i nostri territori, rappresentarono la cagione di costanti assenteismi nelle assemblee degli esperti, che si trovarono ogni volta costretti a procrastinare nel tempo le loro sedute.

L'incerta e tribolata situazione ebbe termine solo nel 1482, quando il Consiglio Generale del Comune sottoscrisse una delibera contenente precauzioni per portare a compimento l'opera di revisione entro un periodo massimo di tre mesi. Il frutto di tale revisione fu il testo degli Statuti municipali pubblicato in città nel 1484, redatto su modello degli statuti bresciani e di quelli viscontei.²

Tuttavia, per esigenze di celerità connaturate al loro mestiere, i mercanti cremaschi non avrebbero potuto attendere per un così vasto periodo di tempo. Adottarono dunque, una soluzione alternativa: chiesero alla Dominante, l'autorizzazione per estendere la validità degli Statuti mercantili bresciani al proprio Distretto. Volgendo lo sguardo a ritroso, per prendere in esame il precedente periodo visconteo, si scorge immediatamente come degno di nota, un atteggiamento alquanto severo e restrittivo nei confronti del particolarismo giuridico dei Comuni, in sintonia, per altro, con l'intera linea politica della famiglia milanese, la quale aveva instaurato una sorta di stato assoluto *ante litteram*: era infatti, il Signore in persona ad eleggere i giuristi e i cancellieri incaricati di redigere e di revisionare continuamente gli Statuti comunali e, inoltre, la forza delle leggi urbane veniva

1 Il termine "città" in riferimento a Crema è, in questo testo utilizzato impropriamente; Infatti, non essendo stata municipium in epoca romana, né sede vescovile, Crema era riconosciuta come castrum ma non poteva vantare all'epoca il titolo di città. G. ALBINI, *Crema tra XII e XVI secolo; il quadro politico-istituzionale*, in *Crema del trecento*, Crema, 2005, p. 15

2 C STORTI STORCHI *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, in *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona, 1988, p.33 p.155-159.

smorzata da quella dei decreti signorili, volti a correggere il diritto locale e a sostituirvisi in caso di contrasto.³

Venezia, al contrario, dimostrò un approccio al diritto statutario molto più liberale: faceva ricorso, innanzi tutto, ad atti in forma pattizia chiamati dedizioni, volti sia a legittimare il dominio, sia a dare riconoscimento a consuetudini, legislazioni e privilegi locali.⁴ Come spiega il Benvenuti infatti, “*i Cremaschi sotto il dominio veneziano regolarono con le norme degli statuti che i loro padri decretarono quando i municipj esercitavano nel territorio il potere legislativo*”.⁵

In secondo luogo, la Serenissima permetteva ai Cremaschi di eleggere da sé i propri legislatori comunali, per dirlo nuovamente con parole del Benvenuti “*il Consiglio municipale di Crema sceglieva dal suo grembo i riformatori*”.⁶

L’atteggiamento veneto però, non deve trarre in inganno. Esso non era dettato da sentimenti di magnanimità e liberalità, tutt’altro. La Dominante adottava tale condotta in cambio di un importante tornaconto: evitare o, quantomeno, limitare il più possibile il ricorso al diritto comune.⁷

La città lagunare non vedeva di buon occhio il diritto comune, forse spaventata dalla sua vastità e dall’impossibilità di ricondurlo entro un rigoroso controllo, tant’è vero che esso non aveva vigenza all’interno del suo territorio. Al contrario, il diritto comune trovava spazio nei siti di terraferma appartenenti al dominio veneto. Era quindi necessario, per la Dominante, servirsi di qualunque mezzo in suo potere, per limitarne il ricorso. Ecco motivata la scelta di attribuire maggiore spazio e rilevanza al diritto consuetudinario e a quello statutario, i quali avrebbero impedito, almeno per quanto riguarda gli ambiti da questi ultimi regolati, l’attingere da quel vastissimo contenitore di norme che era il diritto comune.

Inoltre, l’inclinazione della Serenissima verso la *potestas condendi statuta*⁸ dei Comuni sottomessi, era dettata dal fatto che gli statuti, per poter entrare in vigore, avrebbero necessitato del consenso, previa supervisione delle autorità venete.⁹

È possibile pertanto affermare che la tanto decantata magnanimità veneta fosse

solo un espediente per esercitare misure restrittive: vagliare puntigliosamente e personalmente gli statuti ed erodere lo spazio concesso al diritto comune che, come già accennato poteva sfuggire ad una rigida vigilanza.

II.

Le singolari vicende di Crema e dei Comuni della Lega Lombarda durante il regno di Federico Barbarossa.

La storia di Crema nel secolo XII è una delle più singolari del periodo comunale. Per un certo lasso di tempo infatti, venne addirittura cancellata la sua stessa esistenza.

Il *castrum* di Crema, sotto la giurisdizione dei conti bergamaschi Ghisalberti, andò incontro ad un’espansione demografica, sociale e istituzionale che gli permise di raggiungere il livello degli altri Comuni lombardi.¹⁰

I Cremaschi, desiderosi di incrementare i livelli di sviluppo e di autonomia del proprio territorio, decisero di schierarsi a fianco della grande Milano, più potente e, soprattutto, più audacemente indirizzata verso la grandezza, contro i Cremonesi, ai quali nel 1098 era stata infeudata da Matilde di Canossa, l’Insula Fulcheria.¹¹ Bisogna ricordare che il XII secolo rappresentò per l’Italia settentrionale, un momento di particolare sviluppo per il mercato tessile, soprattutto del cotone¹²; alla luce di tali considerazioni economiche, Milano aveva particolari ragioni per ritenere preziosa l’alleanza con Crema. Il piccolo borgo infatti, costituiva una tappa sulla via terrestre in direzione di Cremona e non lontano da Lodi e Piacenza, utile per agevolare i traffici commerciali.

Tra il luglio 1159 e il gennaio 1160, la fortezza di Crema venne posta sotto il crudele assedio delle truppe di Federico I. In realtà Crema, già da diversi anni era impegnata nella lotta contro gli attacchi imperiali e cremonesi, sui quali però, era sempre riuscita ad avere la meglio. Secondo le fonti, il buon esito dell’assedio fu reso possibile da un ingegnere addetto alla costruzione e al funzionamento delle complesse macchine da guerra di cui i Cremaschi disponevano. Questo personaggio, passato alla storia come “il Marchese” (anche se si tratta con tutta probabilità di una figura immaginaria) decise di vendersi alle truppe di Federico, costruendo per le fila imperiali nuovi macchinari utili a sconfiggere gli assediati. L’espugnazione della fortezza fu cruenta e sanguinosa, nel gennaio 1160 i Cremaschi furono costretti ad abbandonare il loro *castrum*, che venne saccheggiato e raso al suolo da Cremonesi e Lodigiani.¹³

3 L. ANTONELLI, G. GHITTOLENI, *Storia della Lombardia*, vol. III, Bari, 2003, pp.7s.

4 A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia(1427): città suddite e distretto nello Stato regionale*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta-sec. XV-XVIII*, vol.II, Roma, 1980, p.16.

5 F. SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, Milano, 1859, p. 262.

6 BENVENUTI, op.cit., p. 262. Cre

7 Il Diritto Comune è quel fenomeno giuridico che si sviluppa nell’Europa continentale, composto principalmente dal diritto Romano Giustiniano così come elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei secoli dopo il mille ed in particolare dei secoli XII e XIII, e dal diritto Canonico. Il sipario su tale fenomeno cadrà nel XIX secolo, con l’avvento delle codificazioni

8 Il potere di redigere gli Statuti

9 A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano 1982, pp. 73 s.

10 BENVENUTI, op. cit., vol.I pp.58-80.

11 P. RACINE, *Le relazioni tra Piacenza e Crema nel secolo XII*, in *Crema 1185*, op. cit., pp. 30 s.

12 Per un quadro completo in merito, cfr lo studio di M. FENNEL MAZZAOUI, *The Italian Cotton industry in the later middle ages, 1100- 1600*, Cambridge,1981.

13 P. EMILIANI GIUDICI, *Storia politica dei municipj italiani*, vol.I, Firenze, 1851, pp.354 s.

Lo scopo che il Barbarossa voleva raggiungere tramite la distruzione di Crema era, in realtà, la conseguente caduta di Milano, che avvenne due anni più tardi.

Nel frattempo, i Cremaschi rimasti senza patria, migrarono presso i vicini contadi: i cittadini più ricchi si rifugiarono nelle ville in campagna, dove in seguito si fortificarono (ecco motivata la particolare caratteristica urbanistica di Crema costituita da molti piccoli paesi, ex-feudi di Signori che avevano anche il palazzo in città¹⁴); i più poveri si dispersero nelle chiese e nei monasteri vicini, lungo le vie per Milano, o anche per Lodi e Cremona, che ospitarono anch'esse - nonostante fossero nemiche - i dispersi Cremaschi.¹⁵

È fatto noto e pacifico che la ricostruzione di Crema ebbe inizio nel 1185.

Il problema si pone in merito alla partecipazione di Crema alla Lega Lombarda del 1167. Nonostante il Benvenuti, basandosi sulle parole del Muratori, sostenga l'effettività del giuramento di Crema a Pontida, sembra strano che l'episodio possa essere accaduto realmente, in quanto dal 1160 fino al 1185, venne meno la stessa esistenza della città, dato che la medesima consisteva semplicemente in un *castrum*, successivamente raso al suolo dalle fiamme e dalle razzie nemiche.¹⁶

A dimostrazione dell'assenza di Crema a Pontida sta il fatto che al congresso, Cremona stipulò convenzioni con Milano, anch'essa sconfitta e dunque costretta ad accettare gli accordi, affinché Crema non venisse ricostruita o, comunque, perché ne fosse impedita ad altri la rifabbricazione.¹⁷

III.

La *potestas condendi statuta*. La lotta per privilegi tra i Comuni lombardi e l'Imperatore Federico I

Il regno di Federico Barbarossa segnò una svolta significativa per l'autonomia e la *potestas* statutaria dei comuni lombardi.

Inizialmente la Dieta di Roncaglia del 1158¹⁸ sembrava restringere l'autonomia

delle città, in quanto stabiliva che una potestà imperiale risiedesse in ogni municipio al fine di limitare, se non annullare, l'autorità dei rispettivi Consoli.¹⁹

In realtà, non si può affermare che il Barbarossa non riconoscesse a suo modo le autonomie cittadine: ammetteva l'attività dei Consoli, nonostante cercasse di legarli a sé e, soprattutto, ammetteva che l'organizzazione del Comune e delle sue magistrature si basasse su norme che le città stesse avrebbero dovuto attribuirsi.

Anzi, nella Dieta, Federico nemmeno considerò la questione del potere legislativo delle città, per diversi motivi: innanzi tutto perché egli tollerava tale facoltà, a patto che il diritto particolare locale fosse affiancato dalle leggi generali dell'Impero e che, con esse, non fosse contrastante; in secondo luogo, tale questione non rientrava esattamente nel suo interesse. Il problema più grave, tanto da assorbirne ogni altro, era quello delle *regalie*, ossia dei diritti imperiali spettanti al Sovrano ma, ormai caduti in disuso per la noncuranza dei suoi predecessori.²⁰

In particolare, il Barbarossa bramava recuperare i diritti economici e fiscali usurpati dalle città.²¹ Con il passare degli anni, il regime instaurato dalla Dieta nell'Italia settentrionale, andò inasprendosi: tasse sempre più ingenti e pagamenti sempre meno legittimi, richieste sproporzionate e requisizioni di bestiame e di attrezzi da lavoro a contadini sempre meno abbienti. Le principali divergenze tra le città lombarde e i loro dominatori, quindi, furono piuttosto di ordine pratico e finanziario.²²

Per tutta risposta, il 7 aprile 1167 nel rinomato (e ormai inflazionato) congresso di Pontida, diversi Comuni padani giurarono di unire le proprie forze per con-

no Roncaglia con una località tutt'oggi esistente, a valle di Piacenza, sulla destra del Po e lungo il torrente Nure. In realtà, sembrerebbe trattarsi di un territorio omonimo molto meno conosciuto, situato sulla sinistra del Po, nel lodigiano, per una vasta serie di motivi: innanzi tutto, le fonti collocano Roncaglia in Lombardia. La Roncaglia piacentina non è in Lombardia; non è certo che la Roncaglia delle Diete fosse sulla destra del Po, in quanto nessuno degli scrittori sincroni parla del passaggio del PO, prima dell'apertura delle Diete; il primo ponte stabile sul Po venne costruito nel 1160, di conseguenza era impossibile che in un solo giorno un numeroso esercito potesse transitare il fiume ed aprire la Dieta nella Roncaglia piacentina; inoltre, è inverosimile che gli Imperatori di Germania volessero tenere le loro assemblee sulla destra del Po, in una località adiacente a Piacenza, a loro nemica, in posizione per loro, strategicamente svantaggiosa (con il Po alle spalle, e l'esercito nemico di fronte, praticamente stretti in una morsa e privi di vie di fuga). G. AGNELLI, *Roncaglia, dissertazione storico-topografica sul vero luogo delle Diete imperiali*, in *Archivio Storico Lombardo*, VIII, Milano, 1891.

19 BENVENUTI, op. cit., vol. I, p. 71.

20 P. BREZZI, *Le libertà cittadine*, in *La società comunale e il policentrismo*, Milano, 1986, p. 127.

21 U. NICOLINI, *Diritto Romano e diritti particolari in Italia nell'età comunale*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. LIX, Roma, 1986 pp. 134 s.

22 P. BREZZI, *Da Roncaglia a Costanza* in *La pace di Costanza 1183 un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Milano - Piacenza, 27 - 30 aprile 1983, Bologna, 1984, p. 17.

14 A. EDALLO, *Il volto storico delle città lombarde: Crema e Lodi*, in *Archivio Storico Lombardo*, LXXXVI, Milano, 1959, p. 88.

15 A. BOSISIO, *Crema ai tempi di Federico Barbarossa (1152 - 1190)*, in *Archivio Storico Lombardo*, LXXXVII, 1961, p. 223.

16 RACINE, op. cit., p. 96

17 BOSISIO, op. cit., p. 225

18 Con il nome Dieta di Roncaglia vengono indicati due convegni che Federico Barbarossa convocò nel 1154 e nel 1158, allo scopo di rivendicare solennemente la supremazia del potere imperiale e le regalie che spettavano di diritto all'Imperatore, anche se da tempo, erano cadute in disuso per la noncuranza dei suoi predecessori. Il rifiuto dei Comuni settentrionali alle risoluzioni restrittive delle Diete (in modo particolare della seconda) porterà ad un inasprimento di rapporti tra i Comuni e il Sacro Romano Impero, situazione da cui conseguirà, qualche anno più tardi, la formazione della Lega Lombarda. A cura di A. BENVENUTI PAPI, P. BREZZI, *La società comunale e il policentrismo*, Milano, 1986, p. 167.

Una precisazione topografica: gli studiosi che discorrono delle famose Diete imperiali identifica-

trastare i diritti imperiali e ottenere la libertà dal giogo di Federico e dei suoi funzionari.²³

Nacque in tal modo, la Lega Lombarda, che ebbe un ruolo da protagonista in occasione della Pace di Costanza, nel 1183: nel capitolo iniziale di questo trattato, infatti, l'imperatore riconobbe alle città della Lega alcune *regalie* di cui avevano goduto in passato, in particolare il diritto del fodro (l'imposta speciale che si pagava per le visite in Italia dell'Imperatore), i diritti su boschi, pascoli, acque, ponti e mulini. Come si è visto, la ricostruzione di Crema - con grande malcontento dei Cremonesi - ebbe inizio solo nel 1185, due anni più tardi rispetto alla Pace di Costanza. Dunque, non sarebbe corretto annoverare Crema tra i Comuni che presero parte alla lunga disputa con Federico per ottenere i propri diritti, per il semplice fatto che, durante questo periodo, venne a mancare la sua stessa esistenza. Poté però beneficiare dei risultati ottenuti dagli altri Comuni lombardi, in seguito, all'atto della sua rinascita.

Tornando al novero delle *regalie* concesse ai Comuni, oltre ai suddetti poteri di carattere finanziario, Federico riconobbe anche i diritti consuetudinari delle città

*“in exercitu, in munitiōibus civitatum, in iurisdictione, tam in criminali bus causis, quam in pecuniariis, intus et extra”*²⁴

In questo documento, così come nella Dieta di Roncaglia, non vi era il riconoscimento di veri e propri statuti comunali autonomi, bensì di *mores et consuetudines*, (usi e consuetudini), intesi come diritto proprio in senso lato, che si forma spontaneamente, senza il bisogno dell'intervento del legislatore.

Così non era per gli Statuti.

Questi necessitavano, per la loro funzione, di un organo che fosse espressione del potere legislativo.

Poiché l'Imperatore aveva interesse a compromettere la conquistata autonomia, non aveva voluto che si parlasse esplicitamente di statuti all'interno del trattato, in quanto sarebbe equivalso a riconoscere una nuova facoltà comunale: quella di dotarsi di un legislatore autonomo, fuori dal controllo dell'Autorità imperiale.²⁵

La *potestas* statutaria venne considerata acquisita dai Comuni in seguito a successive interpretazioni del trattato, il quale ispirò le menti di alcuni eccelsi giuristi, inducendoli all'elaborazione di diverse teorie:

la *“permissio”* (conosciuta anche come *“concessio”*), che fu poi la teoria adottata

dalla dottrina medievale, secondo la quale un potere derivante da un'autorità superiore (nel caso di specie: il potere imperiale) costituiva una fonte di concessioni (il riconoscimento della validità del diritto locale, quindi l'efficacia degli statuti) o di limiti. La teoria della *permissio* fondava la *potestas condendi* sul consenso del principe: ciò implicava che l'Imperatore potesse revocare la propria concessione rendendo precaria l'esistenza degli statuti. Tale ragionamento logico era all'apparenza inconfutabile, ma cozzava clamorosamente con la realtà esistente, poiché mai l'Imperatore avrebbe potuto cancellare con una “semplice” legge quei fatti politici ormai fortemente consolidati quali erano i Comuni e gli statuti.²⁶

Contrapposta a questa è la teoria della *“iurisdictione”*, elaborata da Bartolo di Sassoferrato nel 1343, secondo cui le città avrebbero acquisito le diverse facoltà (in modo particolare quella di dotarsi delle leggi) in base ad un potere originario ed autonomo, derivante da un'idea di libertà e sviluppo.²⁷

Con il termine *iurisdictione* si fa riferimento non solo al potere di *ius dicere*, ma anche a quello di *legem condere*, ossia di legiferare, di creare delle norme.

Il collegamento tra *iurisdictione* e creazione della norma, però, non è immediato.

Esso passa attraverso l'*aequitas*: il *princeps* (o il *magistratus*) titolare del potere di *iurisdictione*, attingeva dal vasto repertorio della rude equità, estraendone regole che, a sua volta, trasformava in leggi attraverso il proprio sentenziare.²⁸

Come già accennato, tale teoria è stata elaborata nel 1343, ha quindi la caratteristica della posterità rispetto al fenomeno storico da cui si muove e fa comprendere come una delle motivazioni che avevano reso necessaria la sua elaborazione fosse la stessa situazione concreta dei Comuni: essi avevano il diritto di darsi degli statuti in ragione del fatto che se li erano già dati.²⁹ La funzione della teoria bartoliana non è quindi, quella di creare la base giuridica degli statuti ma, piuttosto, di giustificare a posteriori l'esistenza, assumendo così un ruolo politico.³⁰

Fu proprio il miglior allievo di Bartolo, Baldo degli Ubaldi, ad elaborare una terza teoria, detta dello *“ius gentium”*³¹;

23 SFORZA BENVENUTI, op.cit., vol. I, p. 167.

24 “nella costituzione dell'esercito, nell'ambito della difesa e delle fortificazioni della città, nell'ambito della giurisdizione criminale e civile” P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto Pubblico*, Milano, p. 273.

25 U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di statuti comunali*, Milano, 1954, pp. 91-93.

26 M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969, pp. 38 - 40.

27 C. STORTI STORCHI, appunti in tema di “potestas condendi statuta”, in *Statuti, città e territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. GHITTOLINI, E. D. WILLOWEIT. Bologna, 1997, pp. 319-322.

28 P. COSTA, *Iurisdictione semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100 - 1433)*, Milano, 1969, p. 140.

29 SBRICCOLI, op.cit., p. 30.

30 SBRICCOLI, op. cit., pp. 43 s.

31 diritto delle genti. Definito dal giurista Gaio nelle sue Istituzioni, come un diritto (inteso come una serie di principi e di regole) osservato ugualmente da tutti gli uomini, a prescindere dalla civiltà di appartenenza. Gaio vi contrappone il diritto civile, diritto proprio di ogni popolo.

«Populi sunt de iure gentium, ergo regimen populi est de jure gentium; sed regimen non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse, sicut omne animal regitur a suo proprio spiritu et anima». ³²

Mentre Bartolo ammette la validità del diritto municipale solo ove il diritto comune non abbia stabilito nulla, l'allievo capovolge il rapporto. Dove cessa lo statuto subentra lo *ius civile*.

Alla base di tutto ciò, sta la convinzione secondo cui gli ordinamenti particolari sarebbero nati prima di quello universale: “*populi sunt de jure gentium*”. Da qui la conseguenza logica secondo la quale lo stesso regime giuridico del popolo deriverebbe dallo *ius gentium*.

“*Sed regimen non potest esse sine legibus et statutis*”, perché la sua finalità è quella di statuire le norme del lecito e dell'illecito.

Perciò, le norme che un popolo si conferisce, non abbisognano dell'approvazione di un sovrano, in quanto necessarie per la sua stessa vita. ³³

Quando un *populus* dunque, ha raggiunto la sua esistenza, non sarà più discutibile il suo diritto di dotarsi di una legge. ³⁴ La teoria dello *ius gentium* è quella che più si avvicina alla realtà ma, ai suoi tempi non fu compresa e venne considerata come una particolare interpretazione della *permissio*.

IV.

Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae. La struttura.

Anche i mercanti cremaschi accomunati da esigenze e sentimenti condivisi, avvertirono la necessità di dotarsi di norme giuridiche ed etiche che regolamentassero la loro attività. Chiesero pertanto alla Dominante, in occasione della revisione degli ordinamenti municipali, di estendere a Crema gli Statuti mercantili bresciani, giudicati compatibili per vicinanza sia territoriale, sia d'interessi tra le corporazioni delle due città.

Come già accennato, gli Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae sono la riproduzione identica dell'analogo testo normativo bresciano del 1429 (con la sola variazione dei nomi dei luoghi), come si può leggere nel prologo e nella lettera di

32 “I popoli si reggono secondo il diritto delle genti e perciò anche (il regime), il governo dei popoli è secondo il diritto delle genti; ma un governo non può esistere senza leggi e statuti, dunque per il fatto stesso che un popolo esiste, per conseguenza deve avere un governo, un meccanismo di funzionamento nel suo esistere, così come ogni essere vivente è retto dal suo proprio spirito e dalla sua anima” Questo è il “sublime sillogismo” di cui parlava F. CALASSO, in *Medioevo del diritto. Le fonti*, vol. I, Milano, 1954, p. 501 (sul punto vedi A. PADOA SCHOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Milano, 2007, p. 159, n. 191).

33 F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano, 1965, p. 275.

34 SBRICCOLI, op. cit., n. 25

approvazione, firmata dal podestà bresciano Tommaso Micheli. Gli stessi statuti furono stampati anche nel 1596 a Bergamo (in quanto Crema non possedeva ancora un mezzo per la stampa) e nel 1793 a Crema, presso lo stampatore Antonio Ronna. Quest'ultima edizione venne redatta completamente in italiano, con tutte le *litterae* e i privilegi annessi e con l'aggiunta della *Nozione della valuta Planeta* per l'anno 1722 e di altre disposizioni del 1767.

Caratterizzati da brevità e da un'essenzialità di forma e di contenuti quasi estreme, gli statuti mercantili cremaschi si presentano al lettore preceduti da un indice che mostra immediatamente la suddivisione di norme in 107 capitoli, di cui l'ordine risulta essere casuale o, quantomeno, non basato su alcun criterio logico.

Le caratteristiche enunciate differenziano largamente il corpo normativo qui esaminato dai *Municipalia*, di estensione ben maggiore e suddivisi per materia in cinque diversi libri.

I funzionari della mercanzia

Il testo statutario si apre con la presentazione delle cariche e delle competenze dei funzionari mercantili.

L'accesso a tali uffici è riservato a coloro che si possono qualificare mercanti, ossia chiunque effettivamente eserciti le funzioni mercantili, chi utilizzi le strade delle mercanzie per trasportare le merci e chi concluda negoziazioni. ³⁵

La figura che occupa il posto in cima alla scala gerarchica della mercanzia è quello del Console, superata solo dall'Assemblea generale (o Consiglio della Mercanzia), un insieme di immatricolati che corrisponde al Consiglio generale del Comune. ³⁶

I Consoli vengono nominati in numero di quattro mediante votazione annuale nel mese di dicembre, ³⁷ secondo un metodo elettivo chiamato a doppio grado: il Consiglio elegge alcune persone, in numero diverso a secondo delle varie città (dodici a Crema, così come a Brescia, Bergamo, Cremona e Roma), cittadini e membri della corporazione, in età sufficiente per poter esprimere un giudizio consapevole. Questi, a loro volta, devono indicare una serie di cittadini consociati idonei all'ufficio di Console e, dalla rosa dei prescelti, vengono estratti a sorte i quattro che rivestiranno il ruolo. ³⁸

Oltre a far parte della corporazione e all'esercizio del commercio, per poter accedere alla carica di Console è un requisito necessario quello di aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti della corporazione: chi non abbia soddisfatto i propri

35 Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae

36 F. SPINELLI, *Gli statuti del comune e delle corporazioni della Brescia medievale: alle radici dell'umanesimo civile e del razionalismo economico*, Brescia, 1997, p. 159.

37 Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. I

38 A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, p. 260.

debiti in merito, si vedrebbe temporaneamente escluso dagli uffici.³⁹

Il capitolo I prevede che i Consoli debbano, nelle ore e nei giorni stabiliti, recarsi in Tribunale per rendere ragione ad ogni mercante che ne faccia istanza. Il tutto secondo le forme previste dalle norme statutarie.

Il capitolo II, invece, vieta ad ogni Console di allontanarsi dalla città di Crema senza un'apposita licenza o, comunque per motivi non attinenti alla corporazione. Nello statuto, tuttavia, non si fa menzione della possibilità di revocare quei Consoli che non abbiano assolto i propri doveri. I poteri consolari sono di tipo esecutivo (fra i quali menzioniamo le facoltà di nominare esaminatori e manutentori della sicurezza stradale; gestire le entrate della mercanzia; dare esecuzione alle loro stesse sentenze; vigilare che ogni funzionario svolga correttamente il proprio compito) e giudiziario (giudicare le infrazioni agli statuti e amministrare la giustizia mercantile).

Al capitolo IV vi è una norma chiaramente finalizzata a frenare il nepotismo: ogni membro della stessa famiglia del Console, non potrà rivestire la medesima carica e, nel caso in cui venga prescelto, l'elezione sarà considerata nulla. Altri funzionari della Mercanzia sono i Meffetti, con una sorta di funzione notarile. Il loro ruolo è di particolare rilevanza nella riduzione dei costi delle transazioni mercantili.

Al capitolo VIII si riportano i requisiti indispensabili per essere Meffetti: non rivestire la qualifica di mercante, essere iscritti all'albo, aver superato una valutazione da parte dei Consoli ed aver depositato una cauzione.

In riferimento alle figure dei notai, pesatori e misuratori, si sottolineano gli strumenti di cui devono servirsi nello svolgimento del proprio ufficio ed i principi a cui sono tenuti ad attenersi, unitamente alla loro annuale elezione od estrazione a sorte.

Per ogni carica mercantile, in aggiunta ai compiti e alle funzioni, sono prescritti i criteri di commisurazione del salario e alcuni obblighi etici (come il divieto di gioco e quello di bere all'interno di pubbliche taverne).⁴⁰

Obblighi assistenziali della mercanzia

Le corporazioni mercantili si prefissavano anche finalità di assistenza sociale ai malati, agli orfani, alle vedove e, in generale agli indigenti.

Nei presenti statuti, i mercanti cremaschi assumono diversi obblighi nei confronti della *Domus Dei*, una struttura ospitante infermi e bisognosi.

L'argomento trattato fin dal capitolo I, stabilisce che uno dei quattro Consoli venga scelto per amministrare la Casa di Dio e ne debba essere nominato ministro.

Tutti i Consoli inoltre, sono tenuti, ogni due mesi, a visitare i malati e i poveri che risiedono presso la *Domus Dei* e a procurare loro tutte le utilità necessarie, dal

vitto al vestiario.⁴¹

Non solo: i mercanti devono adoperarsi per assicurare, prima ancora delle utilità, i fondi indispensabili alla *Domus Dei*. Da dove provengono tali fondi?

Al capitolo VII si prevede che la metà degli introiti provenienti dalle pene pecuniarie sia destinata proprio alla Casa di Dio, così come parte dei proventi derivanti dall'affitto dei carri. Inoltre, ogni qualvolta la *Domus Dei* abbia bisogno di denaro, la mercanzia dovrà prontamente provvedere.⁴² La funzione assistenziale tuttavia, non è rivolta solo all'esterno della corporazione, bensì e soprattutto al suo interno: infatti, mercanti ed artigiani hanno l'obbligo di prestare soccorso e cure ai consociati malati, di partecipare ai funerali in caso di decesso e di offrire aiuto alle famiglie in caso di bisogno. Può essere riportato tra gli obblighi assistenziali interni alla corporazione anche quello di garantire la sicurezza sulle strade frequentate dai mercanti a cagione delle loro funzioni.⁴³

Tale obbligo si differenzia dagli altri in quanto è di tipo preventivo, ossia, è posto per evitare che venga arrecato il danno al consociato, mentre i suddetti in precedenza, possono definirsi di genere ripartivo, vale a dire: il mercante e la sua famiglia hanno già subito un danno, e i consociati prestano loro soccorso.

La tutela del creditore

Ben 32 dei 107 capitoli sono dedicati alla tutela del creditore. Si denota immediatamente la grande attenzione prestata alla questione.

La normativa della Mercanzia è particolarmente severa contro il debitore inadempiente, e lo è in misura maggiore nel caso in cui quest'ultimo si sia dato alla fuga. La procedura nei suoi confronti è oltre modo semplificata: si concede che il fuggitivo possa venire catturato autonomamente dal creditore o dal suo messo, senza necessità di una licenza dell'autorità civile o mercantile, come pure, possa essere facilmente incarcerato dal Comune.⁴⁴

I Consoli nel frattempo, attuano una sorta di liquidazione, mettendo in vendita i beni mobili ed immobili del debitore, per ripartirli tra i creditori che ne abbiano fatto richiesta, dopo che sia stata accertata da parte dell'autorità consolare, la veridicità del loro rapporto di credito con l'insolvente.⁴⁵

Il debitore fuggitivo è reputato automaticamente in malafede, e al creditore è consentito recuperare i beni eventualmente venduti fino a sei mesi prima della fuga, (poiché considerati venduti al preciso scopo di non soddisfare il creditore),

41 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. XXVII e XXX.

42 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XXV.

43 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XXI.

44 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. LI e XCIV.

45 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. XLV e XCV.

39 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. II.

40 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. LXXXVII e LXXIX.

sia rivalersi sui beni dei familiari,⁴⁶ o di chiunque abbia condiviso casa con il fuggitivo sino ad un tempo massimo di sei mesi precedenti il suo allontanamento, in quanto considerati obbligati in solido nei confronti del creditore.⁴⁷

La non punibilità del fuggitivo è contemplata qualora sia accertato l'accordo con il creditore per simulare la fuga.⁴⁸

V.

La giustizia mercantile.

Secondo le classificazioni operate dai giuristi d'epoca medievale, la giurisdizione dei Consoli dei mercanti rientrava nel novero della *iurisdictio simplex* (conosciuta anche come *iurisdictio strictae sumpta*) e consisteva in un insieme di facoltà giurisdizionali intese nel senso stretto di *ius dicere*. Nella scala dei poteri amministrativi della società, la dottrina riservava alla *iurisdictio simplex* una posizione infima, la più bassa in assoluto. Ai livelli più alti venivano collocati:

Il "*merum imperium*", il grado più alto di *potestas*, esercitato *nihili parti applicando*: riguardava esclusivamente la sfera degli interessi pubblici (*merum* infatti, sta per puro, non commisto con interessi d'altro genere) e si identificava concretamente nel potere di attribuire le sanzioni penali più gravi e cruente (come la pena capitale o una pena che portasse all'esilio, la reclusione o qualsiasi tipo di coercizione, pene corporali e pecuniarie), oltre che nel potere di *legem condere*.

Tale sfera di potere era riservata al Sovrano e ai suoi diretti delegati.

Il "*mixtum imperium*", esercitato *aliquid parti applicando*, rappresentava un tipo di potere inferiore. Concerneva utilità che riguardavano sia l'ambito privato della vita sociale, sia l'ambito pubblico (da qui il nome *mixtum*).

Infine stava, appunto, la "*iurisdictio simplex*", che riguardava esclusivamente interessi privati (per esempio: lo stato delle persone, le conseguenze civili dei delitti, le cause entro un dato e limitatissimo valore da rimettersi all'arbitrio del giudice) ed era esercitata solo su istanza di parte.⁴⁹

Tale concezione andò incontro ad un cambiamento a partire dal secolo XIII: le corporazioni mercantili acquisirono, con il passare del tempo, un potere politico sempre più rilevante. Tale fattore, insieme alla conquista dei poteri e dell'autonomia comunale a scapito dell'Autorità imperiale, portò alla dilatazione delle facoltà giurisdizionali corporative: alle Arti non vennero riconosciuti poteri di imperio, ma semplicemente, venne rivisitata l'originaria concezione di *iurisdictio simplex*,

facendo sì che comprendesse nuovi poteri giurisdizionali, statuenti e, addirittura, poteri punitivi autonomi.

In epoca medievale vigeva una massima per cui ognuno doveva essere giudicato dai propri pari. Per questa ragione sorsero i tribunali delle Arti. Ogni Arte difendeva il proprio potere giurisdizionale, in quanto indice di un elevato prestigio.⁵⁰ Vediamo ora, secondo quale criterio era possibile adire alla giurisdizione mercantile preferendola a quella ordinaria, e chi tra i consociati poteva ritenersi soggetto. Nonostante il panorama dottrinale medievale presenti opinioni diverse e contrastanti, proveremo a fare chiarezza considerando gli orientamenti maggioritari. La giurisdizione mercantile non veniva designata da un criterio di tipo soggettivo, in quanto non teneva conto delle caratteristiche professionali o cetuali relative alla persona delle parti in causa (come avveniva invece, per altri fori speciali, come il foro ecclesiastico, quello degli scolari o dei nobili). Al contrario, veniva determinata in base ad un criterio oggettivo, ossia al fatto che le controversie concernessero la materia commerciale.⁵¹ Dunque, i soggetti sottoposti al giudizio dei Consoli della Mercatura non dovevano necessariamente esercitare la professione mercantile o risultare immatricolati o, ancora, far parte della corporazione. Qualunque soggetto, indipendentemente dalla professione esercitata, si trovasse a litigare con un mercante per cause inerenti a negozi commerciali, veniva citato di fronte al foro mercantile.⁵² La giurisdizione delle Arti si differenziava dai veri e propri fori di carattere speciale, come quello ecclesiastico, dei nobili o degli scolari, i quali garantivano un privilegio: il convenuto citato, se appunto, chierico, scolaro o nobile, poteva esigere che la controversia fosse decisa di fronte al rispettivo tribunale speciale.⁵³ Il foro mercantile, nonostante seguisse un procedimento sommario tipico dei giudizi speciali, non era considerato entro tale novero, in quanto veniva scavalcato da questi ultimi in caso di scelta. La giustizia mercantile era sottoposta ad un altro tipo di limite, situato tra la sua estensione e quella della giurisdizione ordinaria: è già stato illustrato il criterio delle cause riguardanti negozi commerciali per adire al foro consolare; è proprio questo criterio a fungere da limite. Infatti, qualora le cause avessero riguardato la materia civile o penale, l'attore, anche se fosse stato un mercante matricolato non avrebbe potuto preferirlo al foro ordinario.⁵⁴ In merito a questo argomento, i nostri Statuti riportano una particolarità. Infatti, al capitolo LVIII, in estrema chiusura della norma è stabilito che il

46 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. XCI e XCIII.

47 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap.XCVI.

48 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. CII.

49 F. MAIOLO, *Medieval sovereignty; Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*, Delft, 2007, pp. 154 s., e D. JOHNSTON, *The general influence of roman institutions of State and Public Law*, in *The civilian tradition and Scot Law*, Berlin, 1997, pp. 7-9.

50 A. BRIGANTE, *Le corporazioni delle Arti nel Comune di Perugia (sec. XIII – XIV)*, Perugia, 1910, pp. 157 s.

51 C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Milano 1928, p.3

52 G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1927, pp. 101 s.

53 A.PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia di diritto commerciale*, Milano, 1992, p.38.

54 SALVIOLI, op.cit., p.300.

convenuto debba seguire il foro dell'attore. Tale norma rappresenta un'eccezione, non tanto al criterio oggettivo della materia, seguito nelle cause mercantili, quanto piuttosto al principale criterio vigente nei processi civili: *actor sequitur forum rei*.⁵⁵ Questo principio prevedeva che il foro competente fosse quello del luogo in cui il convenuto aveva il proprio domicilio.⁵⁶ L'identificazione della competenza in ambito civile era una questione molto più angusta di quanto apparisse, se si pensa che non si aveva una singola e definita accezione di domicilio.

Studiosi come Baldo, per esempio, ne identificavano addirittura cinque: il domicilio di origine, ossia l'antico *quod mutatur per novum* (corrispondente in concreto con il tribunale del luogo natio), il domicilio *ex assidua habitatione*,⁵⁷ un terzo *per baptisimum*, un quarto per abitazione decennale e, in ultimo, il criterio *ratione maioris partis honorum quae habet in aliquo territorio* (nel luogo dove si riscuote maggior onore). In ogni caso, la risoluzione delle questioni di competenza, veniva affidata ai giudici di prima istanza, i quali però, non potevano decidere da soli, ma dovevano avvalersi dell'ausilio di alcuni mercanti che fungevano da consulenti.⁵⁸

I poteri penali dei Consoli.

I poteri punitivi venivano considerati come facenti parte del *merum imperium*, e lo si può comprendere immediatamente se si pensa che tale novero di poteri era definito anche *ius gladii*.⁵⁹ Che il *merum imperium* e lo *ius gladii* coincidessero, sembra essere una posizione pacifica in dottrina, grazie ad un passo di Ulpiano che li identifica insieme, in contrapposizione al *mixtum imperium* (facendo corrispondere i primi alla giurisdizione penale, il seguente a quella civile):

“Imperium aut merum aut mixtum est. Merum est imperium habere gladii potestatem ad anadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia”.⁶⁰

55 La regola per cui l'attore deve presentare la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giudiziale di suo diritto nel luogo meno gravoso e più comodo al convenuto (cioè nel domicilio, nella residenza o nella dimora di quest'ultimo) è tutt'oggi presente nel nostro ordinamento. La si può trovare all'art. 18 c. p. c.

56 G. W. WETZEL, *System des ordentlichen Civilprocesses*, Leipzig, 1878, p. 482.

57 BALDO, I. 1, Dig.

58 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XLIII.

59 Tale denominazione deriva dal fatto che, i governatori delegati dall'Imperatore, residenti nelle varie province romane, usavano portare la spada come insegna della loro investitura dei poteri punitivi. Ma il nome *ius gladii* non fa riferimento tanto al fatto di portare la spada quanto, più che altro, all'utilizzo di questa nell'ambito della giustizia capitale. T. MOMMSEN, *Storia di Roma, III/1*, Berlino, 1887-1888, p. 267.

60 D.2, 1, 3. Tale passo è di particolare importanza, in quanto verrà utilizzato più avanti da Bartolo per fondare la teoria della *Iurisdictio* (precedentemente illustrata). “L'imperium è avere la potestà

Il pensiero di Ulpiano conferisce un carattere di generalità ai poteri repressivi dei governatori provinciali romani. Nonostante la diffusione di tale orientamento, in dottrina non mancano idee contrapposte, soprattutto in tempi recenti. Secondo autori contemporanei, per esempio, lo *ius gladii* non indica la giurisdizione criminale o capitale dei governatori provinciali. Non coinciderebbe dunque, con l'ordinario potere punitivo limitato solo dall'appello, bensì, con un potere di polizia, di esercizio circoscritto ad alcuni casi quali *sedicio, factio, latrones* e al mantenimento della pubblica disciplina.⁶¹

Come già illustrato, durante il periodo medievale, il *merum imperium* veniva accostato alle sottocategorie del *mixtum imperium* e della *iurisdictio simplex*.

Il potere dei magistrati medievali, compresi i Consoli dei mercanti, rientrava appunto, nel novero della *iurisdictio simplex*, corrispondente alla giurisdizione meramente civile, esercitata in controversie di stretto diritto privato e graduata sulla base del valore pecuniario di queste ultime.⁶²

Per tale ragione, la dottrina sembra d'accordo nell'escludere la materia penale dalla giurisdizione mercantile, in quanto facente parte dello *ius gladii*.

Sebbene sia dibattuta la coincidenza della giurisdizione penale con il *merum imperium*, è comunque da escludere la sua corrispondenza con la *iurisdictio simplex*. Dal canto loro, le Arti mai pretesero l'assegnazione dei poteri d'infliggere le sanzioni criminali più gravi, segno di mancanza di utilità delle pene più coercitive ai fini mercantili.⁶³

L'esempio massimo di coercizione tra le corporazioni italiane è rappresentato dall'Arte della lana di Firenze, la quale poteva addirittura, ricorrere ad un proprio sistema carcerario autonomo o alla tortura, per mantenere la disciplina tra i lavoranti.⁶⁴ Sorgono, in dottrina, alcuni interrogativi in merito all'attribuzione ai Consoli dei poteri di *modica coercitio*, ossia delle facoltà coercitive minori.

In realtà è la stessa identità della *modica coercitio* e, in particolare, la sua discussa appartenenza all'uno o all'altro rango dei poteri d'*imperium* a non trovare precise definizioni. L'insieme di poteri di cui si sta trattando veniva fatto coincidere con il *mixtum imperium* dalla generalità degli studiosi dell'età intermedia,⁶⁵ eccezion

della spada nel rivolgersi contro gli uomini facinorosi: il che si chiama anche potestas. Il mixtum è quello cui inerisce anche la iurisdictio, che consiste in un potere che deve essere attribuito”.

61 A.D. MANFREDINI, *Annali dell'università di Ferrara, Scienze giuridiche, Nuova serie, vol. V, Ferrara, 1991, p. 126.*

62 L. MANNORI, *Per una “preistoria” della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, num. XIX, Milano, 1990, p. 350.

63 PADOA SCHIOPPA, op.cit., p. 32 s.

64 A. DOREN, *Le Arti fiorentine*, vol. II, Firenze, 1940, p. 57.

65 G. ARCIERI, *Studi legali ovvero istituzioni di diritto civile moderno secondo l'ordine del codice pel regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1883, p. 57.

fatta per Azzone, il quale considerava la *modica coercitio* come un grado intermedio tra il *mixtum imperium* e la *iurisdictio simplex*.⁶⁶

Interessante era la posizione di Baldo: la *modica coercitio* avrebbe costituito parte del *merum imperium*, nel caso venisse esercitata *ad vindictam*; qualora, invece, fosse stata utilizzata *ad interesse partis*, sarebbe rientrata nel rango del *mixtum imperium*. Era infine, parte della *iurisdictio simplex*, nel caso in cui fosse praticata *ad expeditionem processus incohati*.⁶⁷ Secondo il terzo ed ultimo punto dell'interpretazione baldiana, la *modica coercitio* appartenerebbe al novero della *iurisdictio simplex* che, come è stato ampiamente illustrato in precedenza, era proprio il livello all'interno del quale venivano classificati i poteri dei Consoli della Mercatura.

Focalizziamo ora lo sguardo sui Consoli della mercatura cremasca.

I poteri sanzionatori di cui sono dotati, consistono, più che altro, in competenze di carattere disciplinare riguardanti i rapporti tra i vari membri delle associazioni, in particolar modo tra i capi e i loro sottoposti, nella gestione dell'Arte⁶⁸. Tali poteri punitivi, come quello giurisdizionale ed esecutivo, trovano le loro fondamenta nel capitolo XLIII degli Statuti, dove vengono parificati a quelli degli altri giudici della Città. Le sanzioni disciplinari sono indirizzate nei confronti di quei funzionari che non abbiano svolto il proprio compito, o comunque, in maniera non conforme alle prescrizioni statutarie.

Per esempio, al capitolo VII viene comminata una pena pecuniaria per i pesatori e per i misuratori che si sono serviti di pesi, bilance, marchi, o di qualunque altro strumento utile alla loro attività, sprovvisti dei requisiti previsti dagli Statuti.

Ancora, nel capitolo X si ingiunge ai Meffetti d'osservare le norme giuridiche della mercanzia sotto pena e bando di quaranta planete. Solamente se denunciati da terzi, i differenti trasgressori possono essere puniti per aver infranto le regole statutarie.

A tal proposito, i consociati sono incentivati a denunciare gli infrattori; inoltre, l'ammontare della pena pecuniaria viene equamente suddiviso; una metà devoluta alla *Domus Dei* (si assolvono così gli obblighi assistenziali di cui la Corporazione si fa carico), l'altra metà viene donata al soggetto che ha effettuato la denuncia. Il capitolo XLIV statuisce una pena pecuniaria da infliggersi al Pretore o ai giudici della Città, che non abbiano rispettato l'ambito di competenza dei Consoli, decidendo cause inerenti alla materia mercantile (che, come riportato nel capitolo V, è di stretta competenza consolare, su propria richiesta).⁶⁹

La disposizione statutaria offre l'idea di quanto gelosamente fosse difeso l'ambito giurisdizionale dei Consoli mercantili. Tale concetto viene ribadito al capitolo XLVIII, ove è fissata un'altra pena pecuniaria all'indirizzo di quei funzionari del

Comune di Crema, che si siano intromessi in cause già pendenti di fronte ai giudici della Mercanzia. Una caratteristica delle pene inflitte dai Consoli è quella della tassatività: sono infatti, perentoriamente determinate dagli Statuti in relazione ai casi in cui devono essere irrogate. La determinazione della loro entità viene invece a mancare in alcuni punti del testo normativo, in particolare ai capitoli LVI e LXVI, in cui è demandata alla discrezione dei Consoli.

Alcuni casi singolari sono contemplati ai capitoli LXXVIII e LXXIX, con relative ammende di carattere pecuniario, per i servitori e i pesatori della Mercatura trovati a bere o a giocare nelle taverne. La Corporazione infatti, imponeva degli obblighi comportamentali e morali ai propri funzionari, che riguardavano il contesto della loro vita privata oltre a quello dell'esercizio dei loro mestieri.

Vi è una caratteristica che accomuna tutte le pene trattate sino ad ora: quella di essere di tipo pecuniario. Negli Statuti cremaschi appare solo un esiguo novero di sanzioni non appartenenti a tale categoria. Esse sono quelle comminate nei confronti del debitore insolvente, che si sia dato alla fuga, col preciso scopo di lasciare insoluto il proprio debito. In tal caso, gli Statuti abbandonano la tenuità che caratterizza la maggior parte del loro sistema punitivo, trattando con particolare severità il debitore fuggitivo o sospetto di fuga dolosa. La principale pena prevista per tali soggetti, è quella del carcere,⁷⁰ ma a questa si accompagna tutta una serie di punizioni gravi ed accessorie: i fuggitivi (come già anticipato in precedenza) possono essere fermati e catturati da chiunque, pertanto non solamente dai funzionari della mercatura o del Comune, e ovunque si trovino, senza bisogno di una condanna.⁷¹ Il catturato, a questo punto, potrà essere spogliato di tutti i suoi beni, fino a che il creditore non sia completamente ripagato.⁷² Inoltre, per soddisfare il creditore possono essere recuperati i beni del fuggitivo, persino quelli venduti in un tempo risalente a sei mesi addietro.⁷³ Il tutto per l'applicazione di alcune presunzioni: si presume infatti, che la fuga, o comunque l'allontanamento dalla Città, avvenga all'esatto scopo di lasciare insoluto il proprio debito; in secondo luogo, si presume ancora, che la vendita dei beni sino a sei mesi prima della fuga, sia dolosa e faccia sempre parte del disegno criminoso di non soddisfare il creditore.

Il debito del fuggitivo, nel caso in cui quest'ultimo non venga reperito,⁷⁴ si ripercuote sui familiari: in particolare si considerano obbligati (e i creditori possono rivalersi su di loro) gli ascendenti, i discendenti e tutti coloro che abbiano condiviso l'abitazione con il fuggitivo nel semestre precedente, come pure i soci.

66 Cfr. in merito maiolo, op. cit., p. 112.

67 D. 2, tit. 1, 3.

68 BRIGANTI, op.cit.,p. 125

69 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XLIV.

70 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. LI e XCIII.

71 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap.XCIII:

72 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XCII.

73 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, capp. XCI e XCVII

74 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. XCVI.

Per le mogli dei fuggitivi, vigeva un regime particolare: non sarebbero state obbligate a priori come gli altri familiari conviventi, eccezion fatta nel caso in cui avessero occultato i beni del marito, per impedire il pagamento del debito; o allorquando non avessero reso manifesti i beni del coniuge entro otto giorni dal suo allontanamento. In tali circostanze sarebbero state considerate obbligate nei confronti dei creditori ed avrebbero perso i propri diritti dotali.⁷⁵

I familiari non erano costretti solo a condividere il debito del fuggitivo, ma anche la condanna per maleficio. In epoca tardo-medievale, il fallimento veniva punito di per sé come reato e le risposte sanzionatorie erano tutt'altro che tenui.⁷⁶ In un passo delle Nuove Costituzioni milanesi del 1541, addirittura, venivano comminate, a chi si macchiava di tale reato, le massime pene dell'ergastolo e della morte:

*“Quicumque in Domino Mediolani mercatoret in mercato rii matricula descriptus, et quilibet negociator, et artifex vel a mercatura et negociatione depedetia habes privatorum pecunias, et bona in mercaturis exerces, per fugam actuale a dominio a fide defecerit, et eam ob causa creditoribus suis non satisfecerit, is cuiuscunque etatis, sit etiam si sexagenariam, si detineri potuerit, furcis suspendatur, vel ad triremes perpetuo mittatur, arbitrio tamen Principis vel Senatus”.*⁷⁷

75 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. XCVI.*

76 Il passaggio dal fallimento – reato (il solo fallimento era considerato come fatto di reato nella sua oggettività, senza che rilevasse minimamente l'elemento soggettivo del dolo) al “reato fallimentare” (al contrario, la decozione anziché essere considerata fatto costitutivo del reato, era vista come presupposto di punibilità dello stesso fatto criminoso) ebbe inizio alla fine del XV secolo, in particolare con un Decreto di Gian Galeazzo Sforza del 1473, in cui veniva stabilito che il fallito avrebbe dovuto essere considerato “ribelle” al Signore e allo Stato, a meno che non dimostrasse qualche “infortunio” o, comunque, una qualche causa fortuita ed imprevedibile del fallimento avesse reso legittimo l'aver frodato la fiducia dei creditori. Tale impostazione proseguì con Francesco I de' Medici in Toscana, nel 1582, il quale impose al fallito di consegnare al Magistrato tutte le scritture contabili, di dare notizia di tutti i suoi beni e di dimostrare che nel fallimento non era intervenuto il dolo o la colpa. La teoria del reato fallimentare, comunque, raggiunse il suo apice agli inizi del XVIII secolo, nelle Costituzioni Piemontesi del 1723, in cui venne delineata con chiarezza l'esistenza di un reato fallimentare specifico: “il fallimento doloso”, corrispondente alla fattispecie della bancarotta fraudolenta e distinto dal semplice fallimento. U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1992, pp. 70s. L. GHIA, *L'esdebitazione. Evoluzione storica, profili sostanziali, procedurali e comparatistica*, Assago-Milano, 2008, pp. 39 s. S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, 2003, p. 115.

77 *Constitutiones Domini Mediolanensis, De officio abbatum et Consulibus Mercatorum Mediolani, Lib. V, cap. III*, Milano, 1574. Le Nuove Costituzioni milanesi stabilivano che, chiunque, nel Dominio di Milano, mercante o negoziante avesse utilizzato denaro di privati per proprio vantaggio e venendo meno alla fiducia si fosse dato alla fuga e, a causa di questa non avesse soddisfatto i creditori, anche se di sessant'anni, una volta trattenuto, sarebbe stato condannato alla pena capitale (lett. sospeso alla forca) o alla galera (lett. ai triremi) in perpetuo, dunque all'ergastolo, secondo l'arbitrio del Principe e del Senato.

Le norme degli Statuti cremaschi non arrivavano a comminare sanzioni di tale portata tuttavia, non si può certo definire indulgente il regime previsto nei confronti del fallito. Infatti, le conseguenze sanzionatorie a cui quest'ultimo andava incontro erano le seguenti: il *bando*⁷⁸ (considerato la morte civile della persona che, nonostante rimanesse fisicamente in vita, avrebbe perso ogni diritto civile, arrivando ad essere inesistente per l'ordinamento),⁷⁹ che comprendeva singole *capitis deminutiones*, quali l'espulsione dalla Città,⁸⁰ la privazione del diritto di cittadinanza e sanzioni accessorie, come l'impossibilità di chiedere giustizia qualora fosse commesso a danno del fallito un qualsiasi reato diverso dall'omicidio,⁸¹ oppure il divieto di potersi avvalere dell'operato di un difensore,⁸² l'*infamia*, definita dai giuristi medievali come la perdita o diminuzione di “fama”⁸³, che costituiva una sorta di macchia più o meno indelebile, che connotava l'individuo e i suoi atti all'interno di una comunità, così come il comportamento degli altri consociati nei suoi confronti.⁸⁴ In alcuni statuti mercantili erano previsti particolari modi per sottoporre il fallito all'infamia: innanzi tutto l'iscrizione dell'insolvente entro un apposito elenco e, più curiosa, una sanzione tipica della legislazione fiorentina, ossia la pittura infamante. I falliti (così come gli altri soggetti incorsi in infamia) venivano ritratti sui palazzi e sulle porte delle città, testa in giù, talvolta importunati da creature demoniache o mitologiche,⁸⁵ in modo tale da esporre la loro fama allo sguardo di chiunque, e da poterla tramandare nei secoli.

Negli Statuti cremaschi, non si presta particolare attenzione all'infamia, non sono previsti infatti, specifici metodi per arrearla al soggetto fallito o fuggitivo.

Un unico capitolo accenna indirettamente all'argomento, è il numero cento e

78 Il termine bando deriva da un antico vocabolo francese e tedesco “ban”, che significa promulgazione, pubblicazione. Questi “bans” o promulgazioni venivano effettuati a suono di tromba e con grido pubblico per obbligare le persone nascoste a comparire, sia per ottemperare agli obblighi della leva militare, sia per rispondere alla giustizia. Siccome gli individui ricercati si tenevano nascosti, si esiliavano da sé. Per questo si iniziò ad utilizzare il termine bandire con il significato di esiliare. A.L.D' HARMOVILLE, *Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici o repertorio alfabetico di cronologia universale*, vol. I, Venezia, 1842, pp. 165s.

79 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. IC.*

80 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. CIV.*

81 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. CIV.*

82 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, cap. CIII.*

83 Per fama viene intesa la buona reputazione dell'individuo, che ne determinava la pubblica notorietà, la cui perdita comportava la privazione delle capacità giuridiche dello stesso. Ciò, secondo la definizione di TOMMASO D'AQUINO, nella “Summa Theologica”.

84 E. GUERRA, *Una eterna condanna: la figura del carnefice nella società italiana tardo medievale*, Milano, 2003, p. 87.

85 Per un esempio si veda T. DEAN, *The towns of Italy in the later Middle Ages*, Manchester, 2000, pp. 45 s., in cui viene dettagliatamente descritto il ritratto infamante di Ridolfo di Camerino.

prevede che tutti gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e i soci del fuggitivo, maggiori di vent'anni, debbano essere condannati e banditi per maleficio e fuga dalla Città o dal Distretto. Famigliari e conoscenti venivano pertanto costretti a condividere la medesima sorte infamante dell'autore del reato.

I fuggitivi tuttavia potevano non essere puniti qualora, in un tempo non superiore ai due mesi dal momento della fuga, si fossero accordati con il creditore al fine di estinguere il proprio debito, stipulando una forma di concordato; sarebbero stati allora, considerati liberi da tutte le pene e da tutte le condanne.⁸⁶

In ogni altro caso, il latitante non avrebbe potuto beneficiare di alcuna remissione o annullamento della pena, a meno che diversamente non fosse stato deciso dal Comune del creditore.⁸⁷ Veniva in parte mitigato quindi, il duro regime previsto nei confronti dei fuggiaschi.

Bibliografia

- ALBINI G., *Crema tra XII e XVI secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema del trecento*, Crema, 2005;
- ANTONELLI L., CHITTOLINI G., *Storia della Lombardia*, Bari, 2003;
- ARCIERI G., *Studi legali ovvero istituzioni di diritto civile moderno secondo l'ordine del codice pel regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1833;
- BENVENUTI PAPI A., BREZZI P., *La società comunale e il policentrismo*, Milano, 1986;
- BOLOGNA G., (A cura di), *La Pace di Costanza 1183 un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983*, Bologna, 1984;
- CALASSO F., *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954;
- CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano, 1965;
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982;
- CENTRO CULTURALE S: AGOSTINO (A cura di) *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona, 1988;
- CERUTTI S., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, 2003;
- CHITTOLINI G., WILLOWEIT D., *Statuti, città e territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di Bologna, 1997;
- COSTA P., *Iurisdictio semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100- 1433)*, Milano, 1969;
- DEAN T., *The towns of Italy in the later Middle Ages*, Manchester, 2000;
- D'HARMOVILLE A.L., *Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici o repertorio alfabetico di cronologia universale*, Vol. I, Venezia, 1842;
- DOREN A., *Le Arti fiorentine*, Firenze, 1940;
- EMILIANI-GIUDICI P., *Storia politica dei municipj italiani*, Firenze, 1851;

86 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. CII.

87 *Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae*, cap. CV.

FENNEL MAZZAOUI M., *The Italian Cotton industry in the later middle ages, 1100- 1600*, Cambridge, 1981;

GHIA L., *Lesdebitazione. Evoluzione storica ,profile sostanziali, procedurali e comparatistica*, Assago-Milano, 2008;

GUALAZZINI U., *Considerazioni in tema di statuti comunali*, Milano, 1954;

GUERRA E., *Una eterna condanna: la figura del carnefice nella società italiana tardo medievale*, Milano, 2003;

JOHNSTON D., *The general influence of roman institutions of State and Public Law*, in *The civilian tradition and Scot Law*, Berlin, 1997;

LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884;

LEICHT P.S., *Storia del diritto italiano. Il diritto Pubblico*, Milano, 1950;

MAIOLO F., *MEDIEVAL sovereignty: Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*, Delft, 2007;

MANFREDINI A.D., *Annali dell'Università di Ferrara, Scienze giuridiche, Nuova serie*, Ferrara, 1991;

MOMMSEN T., *Storia di Roma*, II/1, Berlino, 1887- 1888;

COZZI G., *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta sec. XV- XVIII*, Roma, 1980;

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa*, Milano, 2007;

PADOA SCHIOPPA A., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992;

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969;

SALVIOLI G., *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1927;

SANTARELLI U., *Mercantie società tra mercanti*, Torino, 1992;

SPINELLI F., *Gli statuti del comune e delle corporazioni della Brescia medievale: alle radici dell'umanesimo civile e del razionalismo economico*, Brescia, 1997;

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1928;

WETZELL G.W., *System des ordentlichen Civilprocesses*, Leipzig, 1878;

Periodici

Archivio Storico Lombardo, VIII, Milano, 1891;

Archivio Storico Lombardo, LXXXVI, Milano, 1959;

Archivio Storico Lombardo, LXXXVII, Milano, 1961;

Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XIX, Milano, 1990;

Rivista di storia del diritto italiano, LIX, Roma, 1986;

Fonti

Constitutiones Domini Mediolanensis, De Officio abbatum et Consul Mercatorum Mediolani, Milano, 1574;

Statuta Mercantiae Mercatorum Cremae, Bergamo, 1454.